

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 478-A bis)

Relazione di minoranza della 1^a Commissione permanente

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORI GIANQUINTO e CARUSO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 15 aprile 1959 (V. Stampato n. 713)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 Aprile 1959*

Comunicata alla Presidenza il 14 ottobre 1961

Revisione dei films e dei lavori teatrali

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto all'Assemblea, sia nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sia in quello emendato dalla maggioranza della Commissione, *mantiene ferma la censura sui films e sui lavori teatrali.*

Bisogna quindi stabilire innanzitutto se essa sia compatibile con la Costituzione: in particolare con l'articolo 21.

Il richiamo eventuale alla legislazione italiana prefascista, che prevedeva — pur essa — la censura, sarebbe irrilevante al fine di giustificare l'istituto censorio anche nell'ordinamento repubblicano in quanto — e qui concordiamo col relatore di maggioranza, senatore Zotta — la « Costituzione repubblicana, instaurando un ordinamento sinceramente democratico, ha affermato il diritto di libertà delle manifestazioni del pensiero... mentre lo Statuto Albertino taceva al riguardo ».

Nè meno irrilevante sarebbe il richiamo a legislazioni straniere al fine di concludere poi che la censura, esistendo altrove, non c'è motivo che non debba esistere anche in Italia.

La soluzione del problema non va ricercata nel campo della legislazione comparata: in un ordinamento costituzionale rigido come il nostro, la regola è quella — e soltanto quella — tassativamente dettata dall'articolo 21.

Non può esserci — da noi in Italia — giustificazione dell'istituto censorio fuori della sua legittimità costituzionale.

Altri paesi — in base e per effetto di interne esperienze, o di condizioni storiche e politiche ad essi proprie — possono avere la censura per combattere le violazioni del buon costume...

La nostra Costituzione invece travolse l'ordinamento politico-giuridico fascista, e riconoscendo a tutti il diritto di manifestare liberamente e con ogni mezzo il proprio pensiero, non consente la censura; e prevede altri strumenti per prevenire e reprimere le violazioni del buon costume.

* * *

La norma costituzionale regolatrice è lo articolo 21; tutto l'articolo 21 e non soltanto l'ultimo comma.

Esso garantisce *la libertà della manifestazione del pensiero; e ne fa pertanto un diritto inerente alla personalità dell'uomo.*

Ne consegue che la manifestazione del pensiero — per essere libera — non può venire assoggettata ad alcuna forma di autorizzazione; nè subordinata ad alcun controllo preventivo.

Pertanto l'articolo 21 costituzionalmente esclude ogni e qualsiasi forma di censura: politica, amministrativa, giudiziaria. Infatti la censura — quale che sia l'organo che la esercita e la sua composizione, quali che siano il campo ed i limiti del suo intervento — è sempre un sindacato sul pensiero, che si effettua ancora prima che esso venga manifestato.

Essa interviene tra il momento in cui il pensiero è formulato e quello in cui vuole manifestarsi *erga omnes.*

Se la censura lo consente, il pensiero potrà essere manifestato; potrà circolare; se non consente, no; e rientrerà nel chiuso delle carte dove è espresso, come la lumaca nel suo guscio.

La censura è il passaporto del pensiero, perchè ne condiziona la circolazione.

Essa è incompatibile — e lo è in termini assoluti — con l'articolo 21, che della circolazione del pensiero garantisce invece la libertà.

Nè la esclusione della censura subisce limitazioni, o eccezioni in rapporto alla natura dei mezzi di circolazione del pensiero: la parola come lo scritto, la stampa come il film o l'opera teatrale, non possono essere assoggettati a controllo preventivo.

Se taluno poi nell'esercizio del diritto di manifestare il proprio pensiero viola beni legalmente protetti, ne risponde; ed è soggetto alle sanzioni previste per il divieto violato.

* * *

Poichè la censura è incostituzionale, non può negarsi il corollario che i provvedimenti preventivi cui fa riferimento l'ultimo com-

ma dell'articolo 21 non possono nè consistere, nè comunque risolversi nel ripristino della censura.

* * *

Devesi ricordare a questo punto che proprio al fine di impedire che — attraverso una legge ordinaria — si potesse, con un qualsiasi pretesto, contrabbandare e fare risorgere la censura — o forme equivalenti — il Costituente si preoccupò di ribadire che « la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure » e di dettare le norme di cui ai commi terzo e quarto.

Il terzo comma stabilisce: « Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato della autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per la indicazione dei responsabili ».

La norma scaturì da un lungo, approfondito dibattito. Si sosteneva da una parte (ed erano commissari che poi aderirono alla socialdemocrazia) che al sequestro della stampa si potesse addivenire soltanto dopo una sentenza irrevocabile di condanna; cioè dopo l'accertamento definitivo della esistenza di un reato.

Dalla norma che vietava la censura si faceva scaturire la esclusione di ogni misura di prevenzione di reati; onde la stampa — si sosteneva — poteva essere sequestrata solo quando — accertata definitivamente la violazione penale — diventava corpo di reato.

Prevalse una soluzione intermedia, ammettendosi la misura preventiva del sequestro solo in alcuni casi, ed escludendola per tutti gli altri.

Venne previsto il sequestro preventivo « nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per la indicazione dei responsabili »; venne escluso per tutte le altre ipotesi di incriminazione.

Nel primo caso è sufficiente la incriminazione — basta cioè l'indizio serio di un de-

lito — per procedere alla misura preventiva del sequestro; negli altri, la stampa, benchè incriminata, potrà continuare a circolare sino a che non sia passata in cosa giudicata la sentenza accertativa di reato.

Il Costituente poi, a maggior garanzia della intangibilità del diritto di libertà, volle togliere al potere esecutivo l'iniziativa del sequestro, attribuendone la competenza all'Autorità giudiziaria. Prevalse la preoccupazione di limitare l'insieme delle facoltà attribuite al potere esecutivo, affinché esso non ne abusasse.

I democratici cristiani furono tra coloro che sostennero questa linea. Il senatore Tupini — allora presidente della 1^a Commissione — dichiarò che come democratico, ma soprattutto come democratico cristiano e come cristiano sentiva egli stesso per primo l'esigenza di fissare, attraverso la Costituzione, norme precise che escludessero, per l'esecutivo, ogni possibilità di abusare del suo potere.

« Un sano e reale regime democratico — soggiungeva l'onorevole Tupini — deve garantire nel modo più efficace e sicuro, tutte le libertà popolari di fronte ad ogni tentativo sopraffattore dell'Esecutivo ».

Il 4° comma dell'articolo 21 prevede che per la sola stampa periodica e quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile l'intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro — sempre nei casi indicati dalla legge sulla stampa — può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria.

L'articolo 21 quindi, al terzo comma, stabilisce norme adeguate a prevenire e a reprimere i reati commessi a mezzo della stampa.

* * *

L'ultimo comma dell'articolo 21 detta:

« Sono vietati le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire ed a reprimere le violazioni ».

Il Governo e la maggioranza della Commissione affermano che prevenzione equivale a censura.

L'infondatezza e la insostenibilità di tale posizione risultano evidenti quindi si rifletta — come è stato dianzi rilevato — che essendo la censura costituzionalmente esclusa, essa non può risorgere configurata in misure preventive.

Vale anche il richiamo ai lavori preparatori.

Il testo originario dell'ultimo comma dell'articolo 21 (allora articolo 16) era il seguente: « Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati ».

Questo il testo giunto in Aula.

Qui l'onorevole Moro propose di aggiungere le parole: « a prevenire ed a reprimere le violazioni », e così illustrò l'emendamento: « mi piace innanzitutto ricordare che questa disposizione dell'ultimo comma è stata concordemente presentata in sede di Commissione da noi e dai colleghi comunisti... Noi desideravamo infatti che fosse data una precisa disposizione per richiamare la legge futura ad una rigorosa repressione di tutte le manifestazioni del pensiero che si concretino in un attacco al buon costume ». Fermiamoci per il momento a questo punto.

Dal discorso scaturisce a tutte lettere e tassativamente che democristiani e comunisti, proponendo in Commissione l'ultimo comma, non intesero affatto introdurre la censura.

Essi introdussero l'emendamento soltanto al fine di richiamare il legislatore ordinario « ad una rigorosa repressione di tutte le manifestazioni del pensiero che si concretino in un attacco al buon costume ».

Con le parole « sono vietate le pubblicazioni a stampa eccetera », non si è inteso quindi stabilire, nè autorizzare a stabilire, un controllo preventivo della manifestazione del pensiero; nè comunque recare al precetto costituzionale che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, una eccezione per quanto riguarda il buon costume.

Nell'ultimo comma pertanto non c'è la censura, ma solo una categorica direttiva impartita al legislatore ordinario affinché sia rigoroso nel punire — cioè nel reprimere — i reati contro il buon costume, commessi in tutte le manifestazioni del pensiero.

L'ultimo comma — nel testo originario — si fonda quindi sui due pilastri, della libera manifestazione del pensiero e delle responsabilità per reati eventualmente commessi nell'esercizio di quel diritto; repressione, che per principio costituzionale, deve essere più rigorosa quando si tratti di reati contro il buon costume.

L'ultimo comma si colloca e rimane pertanto sul terreno della repressione; onde la censura non trova in esso alcun fondamento di legittimità costituzionale.

* * *

Perchè l'onorevole Moro ed altri, nell'Aula della Costituente, integrarono l'ultimo comma, con le parole « a prevenire ed a reprimere le violazioni? ».

Riprendiamo il discorso del proponente dove l'abbiamo più sopra interrotto.

« Mi pare che su questo punto (cioè sulla necessità di una rigorosa repressione: *nota dei relatori*) vi sia concordia in tutta l'assemblea; tutti quanti noi desideriamo infatti, che la libertà di pensiero, in ogni sua forma, non si risolva in una offesa al buon costume e alla morale.

— Quello di cui si tratta invece — continua il proponente — è di determinare le misure idonee alla repressione (egli è sempre dunque sul terreno della *repressione: nota dei relatori*) di eventuali abusi.

« A questo proposito l'ultima parte dell'articolo 16 parlava di misure adeguate che sarebbero state determinate ad opera della legge.

« Ma io ed i miei amici abbiamo avvertito la preoccupazione che tale dizione non risultasse sufficientemente chiara per il futuro legislatore; che cioè, in virtù di essa, venisse fatto un richiamo soltanto a misure di repressione, ma non già a quelle misure di prevenzione che a noi sembrano anche essenziali ».

Tale prevenzione non è intesa perciò come controllo anteriore alla manifestazione del pensiero; cioè come censura.

Ecco, infatti, come continua l'onorevole Moro:

« Questo nostro dubbio è stato d'altronde aggravato dalla proposta, fatta da alcuni onorevoli colleghi, relativa alla soppressione del quarto comma che parla di sequestro preventivo della stampa che può essere eseguito da ufficiali della polizia giudiziaria.

« Ora effettivamente questo quarto comma potrebbe destare qualche preoccupazione, perchè rimetterebbe nelle mani della polizia giudiziaria un delicato potere di controllo.

« Sicchè ci rendiamo ben conto dei motivi per i quali i nostri colleghi hanno chiesto l'abolizione di questo quarto comma dell'articolo 16. In tal caso verrebbe meno la garanzia di una effettiva rispondenza delle norme costituzionali che stiamo stabilendo, alle esigenze di tutela del buon costume e della moralità.

« Noi chiediamo che almeno per le pubblicazioni oscene, almeno per gli spettacoli e per le altre manifestazioni che urtino contro il buon costume, sia ammessa una severa repressione, ma anche la possibilità di una prevenzione adeguata ed immediata.

« A me sembra che in questo caso la immediatezza dell'intervento sia cosa indispensabile.

« Io mi auguro che possa organizzarsi l'attività della Magistratura in modo tale che un Magistrato adibito a questo lavoro possa giornalmente controllare la stampa per operare quei sequestri che si rendono necessari; ma non ne sono sicuro.

« Penso che talvolta potrebbe essere indispensabile l'intervento dell'esecutivo sempre *in materia di repressione e di prevenzione nel quadro del criterio generale della repressione nel campo dei reati* » (*corsivo dei relatori*).

« Questo intervento che per altri casi è guardato con qualche preoccupazione può essere ammesso con animo tranquillo quando sono in gioco il buon costume e la moralità.

« L'immediatezza che dicevo è in questo caso indispensabile; si tratta di evitare che il veleno corrosivo che si trova nella stampa pornografica possa dilagare, si tratta di fare in modo che sia impedito nel suo sorgere ».

Onorevoli senatori, ognuno deve convenire che di censura non c'è, nè si profila nemmeno l'ombra.

L'onorevole Moro — che è docente universitario di diritto e procedura penale — si riferì esplicitamente e con particolare consapevolezza, alla *prevenzione « nel quadro del criterio generale della repressione nel campo dei reati »* propose l'emendamento non per introdurre la censura, ma per non precludere al legislatore ordinario la facoltà di autorizzare il sequestro preventivo dei mezzi materiali di diffusione del pensiero già manifestatosi, quando vi si ravvisino reati contro il buon costume. Questo è il tipo di prevenzione previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21.

Che debba essere il potere esecutivo o l'autorità giudiziaria ad avere l'iniziativa e la competenza del sequestro, è questione che riguarda il legislatore ordinario.

Noi pensiamo che debba essere soltanto l'autorità giudiziaria.

Qui ci interessa soltanto stabilire che l'ultimo comma dell'articolo 21 — sia nella prima che nella seconda parte — non introduce nè autorizza la censura.

L'illustrazione che ne ha fatto l'onorevole Moro dimostra che con l'ultimo comma si è inteso estendere alle manifestazioni di pensiero lesive del buon costume, il congegno repressivo e preventivo che il terzo comma — ne abbiamo già parlato — stabilisce per la stampa.

Solo che, a differenza del terzo comma, l'ultima parte dell'articolo 21 non stabilisce l'autorità competente a procedere al sequestro, e rinvia al legislatore ordinario. Inoltre, a differenza del terzo, l'ultimo comma non restringe le misure preventive (il sequestro) ai soli casi di delitti previsti dalla legge sulla stampa, ma le estende a tutti i reati contro il buon costume. E infine, mentre il terzo comma si riferisce soltanto a delitti commessi a mezzo della stampa, l'ul-

timo comma riguarda le violazioni del buon costume commesse con qualsiasi mezzo di manifestazione del pensiero ed anche nel corso di spettacoli.

Essendo innegabile che con l'ultimo comma dell'articolo 21 non si intese far risorgere la censura, non si potrebbe sostenere che la norma — indipendentemente dalla volontà e dai fini dei proponenti — abbia acquistato una *vis* propria, autonoma, che la trasforma in norma di censura.

Sarebbe come sostenere che l'acqua per *vis* propria possa trasformarsi in vino.

* * *

Ad ulteriore conferma che l'ultimo comma dell'articolo 21 non legittima alcuna forma di censura, si rileva:

esso comprende non soltanto gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume, ma anche le pubblicazioni a stampa.

Le misure preventive riguardano quindi anche le pubblicazioni a stampa lesive del buon costume.

Se dunque queste misure consistessero nella censura, anche le pubblicazioni a stampa vi sarebbero assoggettate. Senonchè il comma secondo dell'articolo 21 detta perentoriamente, che la stampa — tutta la stampa, di

qualsiasi tipo — non può essere soggetta nè a autorizzazioni nè a censure. Ne deriva la ferrea conseguenza che i provvedimenti adeguati a prevenire le violazioni del buon costume, non possono consistere nella censura.

* * *

Il sequestro è provvedimento adeguato alla prevenzione?

Indubbiamente sì!

Lo ritenne a ragione lo stesso onorevole Moro.

È da osservare inoltre: un film si proietta ed un'opera teatrale si rappresenta migliaia, centinaia di volte.

Se vi è reato, esso si consuma ad ogni proiezione, e ad ogni rappresentazione. Il se-

questro del film o del copione dell'opera teatrale simultaneamente alla incriminazione, impedisce, con effetto immediato, il ripetersi delle proiezioni e delle rappresentazioni.

Trattasi di misura preventiva in senso proprio, — sostanziale e non processuale — in quanto coincidendo col momento stesso dell'incriminazione, il sequestro verrebbe eseguito anche sulla base di indizi che legittimano l'azione penale: intanto, in attesa della decisione del giudice, il film e l'opera teatrale verrebbero tolti dalla circolazione.

Questa è prevenzione!

Si obietterà che con ciò non si impedisce la prima proiezione o la prima rappresentazione?

Ma a parte il fatto che sussistendo piena possibilità di procedere sin dalla prima rappresentazione (le prime vengono sempre annunciate con grande pubblicità, onde non possono sfuggire alla conoscenza dell'autorità giudiziaria) il danno — se ci fosse — sarebbe di ridottissime proporzioni, rispetto alla capacità potenziale di circolazione del film o dell'opera.

Non va dimenticato inoltre che la lesione del buon costume può verificarsi soltanto per effetto del pensiero già manifestato; e che il nostro ordinamento costituzionale non consente controllo del pensiero anteriormente al momento in cui esso si manifesti.

* * *

Che cosa deve intendersi per « buon costume » a norma dell'ultimo comma dell'articolo 21?

Anche qui vi è dissenso tra minoranza e maggioranza. Questa, col Governo, tende ad attribuirvi il più largo significato di *boni mores*, significato che tutto abbraccia e tutto comprende: modo di vivere, usanze, morale corrente, eccetera eccetera.

Noi sosteniamo invece che la nozione di buon costume contenuta nell'articolo 21 è quella penalistica. Riguarda cioè la materia disciplinata dal titolo nono del Codice penale: delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, che vanno dalla violenza carnale agli atti di libidine; dagli atti osceni, alle pubblicazioni e spettacoli osceni; dal-

la corruzione di minorenni, allo sfruttamento della prostituzione eccetera.

E siamo nel vero.

Anzitutto ci riportiamo ancora all'intervento dell'onorevole Moro nell'Assemblea costituente: « noi chiediamo che almeno per le *pubblicazioni oscene*, almeno per gli spettacoli e per le altre manifestazioni contrarie al buon costume, sia ammessa non solo una severa repressione eccetera ».

« Si tratta di evitare che il veleno corrosivo che si trova nella *stampa pornografica* possa dilagare... ».

« Mi piace innanzi tutto ricordare che questa disposizione dell'ultimo comma è stata concordemente presentata in Commissione da noi e dai colleghi comunisti... *noi desideravamo infatti che fosse data una precisa disposizione per richiamare la legge futura ad una rigorosa repressione di tutte le manifestazioni* del pensiero che si concretino in un attacco al buon costume ».

Se dunque l'ultimo comma venne introdotto al fine di vincolare il legislatore ordinario ad una rigorosa repressione delle violazioni del buon costume, è *luminosamente vero come il sole che la nozione di buon costume recepita nella norma costituzionale*, è quella penalistica; e quella soltanto.

Osserviamo inoltre: la libertà di manifestazione del pensiero può trovare limite soltanto in divieti espressamente stabiliti dalla legge a protezione di altri determinati beni che diventano così beni giuridicamente protetti. Ne consegue che le violazioni dei divieti posti a protezione di tali beni, comportano responsabilità e necessariamente quindi anche sanzioni.

Quando la lesione di un bene non comporta sanzioni, vuol dire che trattasi di un bene o non giuridicamente protetto, o giuridicamente indifferente.

Tali beni non possono limitare perciò il diritto di libera manifestazione del pensiero.

Ne consegue che il limite dell'esercizio di tale diritto — che è costituzionalmente garantito — si trova soltanto nei beni che non devono essere lesi perchè giuridicamente protetti ed, in quanto tali, salvaguardati da sanzioni repressive.

Così essendo i limiti al diritto di libera manifestazione del pensiero, non possono essere posti che da norme penali.

Ne deriva che la nozione del buon costume a norma dell'articolo 21, non può non essere quella penalistica.

E allora anche se per assurdo fosse consentito prescindere dal divieto costituzionale, una censura amministrativa non avrebbe senso, e sarebbe sfornita di competenza per stabilire od escludere che nel film o nell'opera teatrale, si riscontrino violazioni della legge penale.

Censura preventiva giudiziaria allora? Nemmeno: perchè anche essa costituzionalmente illegittima!

Ma c'è di più.

La maggioranza della Commissione che — errando — ritiene costituzionale l'istituto censorio nel campo del cinema e del teatro, è d'accordo con noi nel proporre all'Assemblea di sopprimere — perchè assurda ed aberrante, indipendentemente dalla questione costituzionale — la censura preventiva giudiziaria introdotta nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sotto forma di giudizio di mero accertamento di reati!

* * *

La censura quindi non può essere ammessa perchè incostituzionale.

Ma anche se si potesse prescindere da tale preclusione, per le cose dimostrate non potrebbe essere egualmente ammessa nè sotto il profilo amministrativo, nè sotto quello giudiziario.

* * *

Se si pretendesse poi di disancorare la nozione del buon costume dal concetto penalistico, per dilatarla nel grande mare dei *boni mores*, gli effetti sarebbero sempre costituzionalmente aberranti.

Ed, infatti, il giudizio sul film o sull'opera teatrale al fine di stabilire se sia o no contrario al buon costume inteso in senso lato, sarebbe sempre direttamente o indirettamente influenzato da motivi ideologici, politici, religiosi; dalla concezione del mondo, della

vita, della famiglia, dell'amore, della donna, dei rapporti sociali, umani, civili eccetera, che ogni uomo ha e che formano la sostanza stessa della sua personalità, della sua coscienza religiosa, morale, civile, politica...

Si aggiunge che le influenze, le pressioni di ambienti di certo tipo, e dello stesso potere esecutivo dal quale le Commissioni promanano, non rimarrebbero estranei alla valutazione dei lavori in revisione.

Abbandonando il concetto penalistico di buon costume, la censura si risolve — come già accade — in un vero e proprio sindacato ideologico, politico, morale — peggio anzi: moralistico — sul pensiero che viene espresso dal film o dall'opera teatrale.

Ciò sarebbe — ognuno lo avverte — assolutamente incompatibile (e ripugnante) con la Costituzione. Ove poi si rifletta che spesso, films e lavori teatrali esprimono un pensiero critico — talvolta anche aspro ed amaro — di usi, costumi, modi di vita, rapporti sociali (di tutta quella materia cioè che rientra proprio nei *boni mores*) non si può non confermare che la valutazione dei commissari e della commissione, avverrà sul terreno ideologico, politico e moralistico: il che è inammissibile.

Il diritto di libera manifestazione del pensiero — che è anche diritto di libera critica — non troverebbe il suo limite nella oggettività di una norma giuridica che sancisce un preciso e tassativo divieto, ma nella discrezionalità del giudizio politico e morale della commissione: il che non è tollerato dalla Costituzione.

* * *

La censura è incostituzionale anche per un altro aspetto: essa nella pratica andrebbe ad eludere il precetto costituzionale della repressione delle violazioni del buon costume.

Un film ottiene il nulla osta e viene proiettato in pubblico. Un Procuratore della Repubblica, ritenendo che esso sia contrario al buon costume, lo incrimina. Poniamo che la Magistratura giudicante ravvisi nel film la esistenza di un delitto contro il buon co-

stume: in tal caso l'imputato non sarà punibile mancando per lui ogni tipo di dolo.

Il dolo deve essere escluso poichè il film venne sottoposto a revisione e la competente commissione — che è organo dello Stato — lo munì di nulla osta ritenendo non sussistere alcuna violazione del buon costume...

Si dovrebbe allora procedere alla incriminazione dei membri della commissione che autorizzò la proiezione in pubblico di un film delittuoso...

Queste, onorevoli colleghi, le conseguenze paradossali della censura!

* * *

Abbiamo esaminato sotto ogni possibile profilo la questione della legittimità costituzionale della censura.

L'indagine ha dettato conclusioni rigorosamente negative.

La tutela del buon costume nello spettacolo — sulla cui necessità giuridica e morale non possono esserci dissensi nè riserve — deve essere di competenza della Magistratura, sia sul piano della repressione, che della prevenzione.

E noi siamo fermamente convinti che soltanto così — cioè che chiamando autori, registi e produttori a rispondere immediatamente in sede penale — si otterrà il libero, spontaneo e personale autocontrollo.

* * *

Onorevoli Senatori, ancora una volta siamo costretti a constatare e a denunciare come il partito di maggioranza, nell'atto stesso in cui esalta un diritto fondamentale dell'uomo, teme di doverlo riconoscere; e finisce col disconoscerlo.

Così nella fattispecie il relatore per la maggioranza — dopo aver constatato che, a differenza dello Statuto Albertino, la Costituzione repubblicana « instaurando un ordinamento sinceramente democratico ha affermato il diritto di libertà delle manifestazioni del pensiero » — finisce poi con il richiedere e patrocinare, nella pratica, la repressione della libertà della cultura e dell'arte, oltre che della stessa libertà di manifestazione del pensiero.

Lamentando *l'ibis et redibis* dell'articolo 28 dello Statuto Albertino, il senatore Zotta arriva all'*ubi societas, ibi jus*, dopo avere riconosciuto ed ammesso che ai sensi dell'articolo 21 della Carta costituzionale non esiste « apposizione di limiti » alla libertà di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione... Sostanzialmente richiamandosi all'*ubi societas, ibi jus* la maggioranza della Commissione ritiene di poter interpretare il sesto comma dell'articolo 21 della legge fondamentale dello Stato, nel senso che su tutti i mezzi di diffusione del pensiero è ammesso il controllo preventivo, oltre che il repressivo, sotto forma di nulla osta, licenza o censura, sia pure al fine dichiarato di tutelare il buon costume.

Conclusioni veramente aberranti sia sotto l'aspetto giuridico-costituzionale, che politico.

Sotto l'aspetto giuridico costituzionale, in quanto « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (articolo 2), la libertà personale (articolo 13), il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (articolo 21) la libertà dell'arte, della scienza e dell'insegnamento » (articolo 31).

Si tratta di un complesso di norme tutte organicamente connesse, la cui portata va esaminata nel quadro generale dei « Principi fondamentali » e dei « Diritti e doveri dei cittadini ».

Nell'armonica valutazione di questi principi va ricercato il significato del sesto comma dell'articolo 21 — ci lusinghiamo di averlo dimostrato — che non può essere interpretato preso a sè stante.

Sotto l'aspetto politico, in quanto è necessario ed essenziale difendere la democrazia. Sul problema della censura nel campo dello spettacolo, si combatte oggi nel nostro Paese una delle battaglie decisive per la libertà della cultura, senza la quale non c'è democrazia.

E per sottolineare questo aspetto fondamentale di tutto il problema, desideriamo

concludere riportando le dichiarazioni rese in Commissione dal senatore Valenzi:

« Voi — disse il senatore Valenzi rivolto ai colleghi della maggioranza — avete mille modi, oggi, per dare l'orientamento che preferite alle manifestazioni più importanti della cultura italiana; ciò nonostante non riuscite a fare quello che volete. Così, nel campo della pittura siete riusciti ad influenzare certa pittura astrattistica o di evasione, e negli altri campi tentate di imporre una certa linea. Ma se non vi riuscite, non ve ne preoccupate molto, perchè le attività culturali relative alla pittura, alla letteratura, eccetera, sono seguite da una ristretta *élite*. La vostra attenzione si è concentrata tutta sul cinema, perchè il cinema è uno strumento culturale che influenza largamente le masse. E in questo campo le vostre preoccupazioni aumentano, perchè, nonostante tutto, avete fatto in modo che il cinema si avviasse sulla strada dell'erotismo. Siete voi i responsabili di questo stato di cose, perchè il nostro cinema, dopo la liberazione, non era affatto un cinema erotico. Vi fu una lettera dell'onorevole Andreotti, che sollevò una questione a proposito del film « Umberto D ». Perchè, diceva l'onorevole Andreotti, fate film che toccano certi problemi? Fate film di altro genere! E così, con « Pane, amore e fantasia », si cominciò una serie di films di largo successo. E su quella strada, per forza di cose, si doveva sbocciare nell'erotismo. Voi avete coltivato l'erotismo, dunque, come una forma di evasione. Voi avete preferito che i films raccontassero cose allegre o mostrassero donnine graziose, anzichè sollevare problemi sociali!

« Adesso fingete di credere che siamo noi che vogliamo sviluppare questa corrente erotica. Questo è falso! non abbiamo bisogno di dimostrarlo. È chiaro però che anche se noi non siamo su questo terreno, voi stessi avete ricordato tante volte che anche là dove esistono regimi socialisti questo non avviene.

« Si possono accettare certe cose, ed altre rifiutarle. I regimi cambiano e cambiano anche i punti di vista. Oggi in Italia esistono due forze politiche press'a poco uguali. Voi

volete, con sistemi illegali e che non rispondono al contratto politico e sociale che è stato fatto, imporre situazioni che non possiamo accettare.

« Nell'ultimo anno, su centotrentotto films dal Centro Cattolico ne sono stati accettati soltanto sette; tutti gli altri avrebbero dovuto essere eliminati. Vi sarebbe, pertanto, una tale ondata di erotismo che si dovrebbe pensare che l'Italia è un Paese immorale. Come mai questi films, quando vanno all'estero, sia nei Paesi socialisti (dove si fa a gara per andarli a vedere), sia nei Paesi occidentali, riscuotono un grande successo? Vuol dire che essi dicono qualcosa, hanno in sé un certo valore, non solo perchè sono ben fatti, ma perchè trattano problemi importanti.

« Vi fu chi voleva coprire gli affreschi della Cappella Sistina; su questo terreno si arriva a pensare che una grandissima parte della produzione artistica italiana avrebbe dovuto venir censurata. Allora, anche i libri dovrebbero essere chiusi in immense casseforti, e concessi in lettura solo agli uomini che avessero superato i cinquant'anni di

età, o i sessanta. Dove andiamo di questo passo?

« Vorrei dire a tutti coloro che seguono la questione, oltre che con interesse politico, anche con interesse culturale, di ricordare gli illuministi francesi, che sono chiamati anche immoralisti. Essi hanno però avuto una funzione importante nella formazione della classe dirigente attuale. Perchè si vuole negare questo fatto? Perchè negare quanto è avvenuto qualche secolo fa, ed ora impedirlo?

« Io difendo la libertà, per quelli che devono produrre i films, perchè altrimenti, di questo passo, ci avviamo verso una situazione impossibile. Non si possono impedire film come « I fratelli Rosselli » o « Anatomia di un dittatore »!, mentre « Le pillole d'Ercole » non sono state censurate!

« Sono stati lasciati passare incensurati films di nessun valore artistico, come ad esempio i films di vampiri.

« Concludo dicendo che ci batteremo con tutte le forze per la libertà della cultura ».

GIANQUINTO e CARUSO, *relatori*